



Città di
Peschiera
Borromeo

**CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI**

Comuni di: Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo (Ente Capofila), Tribiano
Provincia di Milano



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI
INTERVENTI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO
DELLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AI CITTADINI – TRIENNIO 2021/2023**

CIG 8519901CB6

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto azioni per l'attuazione delle misure a contrasto della povertà e di sostegno ai cittadini.

Le azioni da attuarsi sono le seguenti:

1. Implementazione, in ciascun Comune del territorio, di un punto di accesso dedicato alla cittadinanza dove ricevere informazioni, consulenza, orientamento o supporto tecnico professionale all'accesso delle misure messe a disposizione dalla Regione e dallo Stato, oltre che alle prestazioni tipiche dei CAF;
2. Attuazione delle misure, di cui al punto precedente, attraverso:
 - ✓ Coordinamento unitario delle prestazioni garantite a favore dei cittadini dei Comuni del Distretto Sociale Paultese;
 - ✓ la valutazione multidimensionale, finalizzata alla costruzione di un progetto unitario sulla persona e il nucleo familiare;
 - ✓ la redazione del progetto personalizzato, con obiettivi, risultati attesi e l'insieme dei servizi e interventi messi a disposizione da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti del terzo settore che collaborano alla sua attuazione;
 - ✓ eventuale attivazione dei puc;
 - ✓ la realizzazione degli interventi individuati nei progetti individualizzati, per l'attuazione delle misure messe in campo dalla Regione Lombardia, con aiuto all'accesso delle stesse;
3. Implementazione delle banche dati istituite dal Ministero e caricamento delle Cartelle Sociali Informatizzate su applicativo in dotazione ai Comuni;
4. Supporto amministrativo finalizzato alle rendicontazioni.

Le prestazioni di cui al punto precedente sono finanziate con le risorse derivanti da:

- "quota servizi del Fondo Povertà" destinata al Distretto Sociale Paultese;
- PaIS;
- FNPS;
- Co-finanziamento Comuni del Distretto Sociale Paultese.

La presente procedura nasce da un'esperienza attualmente attiva nel Distretto Sociale Paultese. Pur essendo di massima risultata un'esperienza positiva si evidenzia la necessità di una maggiore omogeneità e unitarietà degli interventi svolti nei diversi Comuni e un'attività di coordinamento e di equipe periodica tra gli operatori.

Art. 2 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore presunto dell'appalto ammonta ad un importo ANNUO pari a € 287.853,12 oltre IVA e per il TRIENNIO **€ 863.559,36** oltre IVA triennio, valore soggetto a ribasso d'asta **€ 862.695,80**.

L'importo ANNUO è stato determinato come segue:

Spesa Risorse Umane

1. FIGURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

N. Figure	Ore settimanali	Costo orario (già comprensivo di adeguamento contrattuale)	Monte ore annuo a figura	Totale costo
n. 2	Ore 26/settimana - Peschiera B. e Mediglia	Costo orario € 20,00	1.248	€ 24.960
n. 1	Ore 30/settimana – figura distaccata su due comuni Paullo e Tribiano	Costo orario € 20,00	1.440	€ 28.800
n. 1	Ore 38/settimana - Pantigliate	Costo orario € 20,00	1.824	€ 36.480
n. 1*	Ore 38/settimana (con formazione specifica in materia di rendicontazioni e progettazione) - UdP	Costo orario € 23,00	1.824	€ 41.952
		TOTALE		€ 132.192,00

*figura che dovrà coordinare le altre figure amministrative inserite nei Comuni del Distretto.

OPERATORI CAAF – gli operatori dovranno garantire la presenza nei 5 Comuni del Distretto (salvo necessità di gestione da remoto a causa dell'emergenza sanitaria), gestendo gli appuntamenti con un'agenda condivisa, accessibile anche da un referente di ciascun Comune, in modo che se ve ne fosse la necessità i cittadini del Distretto potrebbero beneficiare di un appuntamento anche in un Comune che non sia di residenza):

n. 2	Ore 46/settimana	Costo orario € 20,00	2.208	€ 44.160,00
------	------------------	----------------------	-------	--------------------

Sub totale 1. **€ 176.352,00**

2. Assistenti Sociali

n. 1 in condivisione tra Comune di Mediglia Comune di Peschiera Borromeo	Ore 38/settimana	Costo orario € 23,00	1.824	€ 41.952
n. 1 per il Comune di Pantigliate	Ore 36/settimana	Costo orario € 23,00	1.728	€ 39.744
n. 1 in condivisione tra il Comune di Tribiano e il Comune di Paullo	Ore 12/settimana	Costo orario € 23,00	576	€ 13.248

Sub totale 2. € 66.240,00

Nel totale riconosciuto a copertura delle ore si ritiene compreso una figura di coordinamento di tutto il sistema e attività di formazione e supervisione del personale. Qualora vi fosse la necessità di attivare interventi educativi o tirocini formativi ogni Comune valuterà la fattibilità con proprie autonome risorse di Bilancio.

Le voci di costo orario tengono conto delle necessarie spalmature aziendali e comprendono i costi obbligatori sulla sicurezza.

Art. 3- FINALITA' , OBIETTIVI DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Il Distretto Sociale Paullese ha individuato due assi prioritari: uno riguarda le prestazioni ed interventi ai cittadini e l'altro riguarda le prestazioni alle P.A.

Per quanto riguarda le prestazioni ed interventi da erogare a beneficio dei propri cittadini, in un'ottica di contrasto alla povertà appare necessario garantire l'accesso ai cittadini alle misure nazionali e regionali, accompagnandoli e supportandoli anche nel dotarsi degli strumenti necessari a dialogare con la P.A. digitale. Nello specifico si chiede che presso i cinque Comuni del Distretto Sociale (Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo e Tribiano) i cittadini possano avviare le pratiche per

- Isee,
- PUC
- bonus famiglia
- bonus gas/luce
- accesso alle misure di emergenza abitativa e in generale per la casa

- messa in regola e per le buste paghe di badanti e colf
- elaborazione di CUD, 730, RED.

I Comuni metteranno a disposizione degli operatori uno spazio idoneo, accessibile e dotato delle necessarie strumentazioni. Giorni e orari dovranno essere oggetto di definizione. Nell'ottica di garantire la scelta del servizio da parte dei cittadini, è ammessa la possibilità di tariffare le prestazioni erogate e di erogarle in momenti differenti da quelli da assicurare ai Comuni.

Per quanto riguarda le prestazioni alle P.A., al fine di rendere efficaci le misure nazionali, si chiede agli interessati di supportare i Comuni dell'Ambito nelle implementazioni delle banche dati, che risultano fondamentali per poi garantire l'accesso alle misure, tra cui il nuovo reddito di cittadinanza.

Si chiede a questo proposito che i primi mesi dell'appalto vengano dedicati all'implementazione della banca dati del SIUSS, del Casellario dell'Assistenza e, in via residuale, delle Cartelle Sociali Informatizzate.

Art. 4 – Modalità di scelta del contraente

Si procederà all'aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lett. A) del Codice di contratti pubblici. Sul criterio di aggiudicazione, si considera prioritario l'aspetto qualitativo delle offerte e pertanto si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando l'aspetto tecnico progettuale indicativamente fino al 90 per cento del peso complessivo e il fattore prezzo con peso non superiore al 10 per cento del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo ribasso e divieto di offerte in aumento. La definizione dei punteggi è contenuta nel bando di gara.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO ED ESTENSIONE CONTRATTUALE

La durata del presente appalto è stabilita in circa TRENTASEI mesi (presuntivamente dal 01/01/2021 al 31/12/2023), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dal giorno di inizio del servizio indicato nella relativa comunicazione ove quest'ultimo giorno fosse anteriore alla stipulazione.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

In tal caso l'appaltatore è tenuto e si impegna sin d'ora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Essendo la gara in quota parte finanziata da fondi nazionali, qualora gli stessi dovessero venir meno in corso di esecuzione di contratto, le Amministrazioni si riservano la facoltà di annullare il contratto con preavviso di almeno TRE mesi.

Art. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riserva; i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati; anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento" del trattamento dei dati personali ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, acquisendone le derivanti responsabilità, e a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del predetto Regolamento, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste. Il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese e i Comuni dell'Ambito, per quanto di rispettiva competenza.

L'appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi, anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti; funzionali, necessari e pertinenti; all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale,

dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerato con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti; e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa. L'appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Il servizio deve essere svolto dall'appaltatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini, il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese e i Comuni dell'Ambito. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La stazione appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atta consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atta a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore riconosce che il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Paullese risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ogni operatore impiegato nel servizio deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La stazione appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore ed il predetto personale.

L'appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

L'appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

L'appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la stazione appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

L'appaltatore si impegna a gestire le attività utilizzando il personale individuato nell'offerta presentata in sede di gara.

In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'appaltatore ne dovrà fornire comunicazione scritta all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale Pauledese, con contestuale trasmissione del curriculum vitae dell'operatore proposto, entro cinque giorni da ciascuna variazione. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

Il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Pauledese, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione del personale privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. Trascorso tale periodo senza che la citata Direzione si sia espressa, l'appaltatore potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti.

In ogni caso, l'appaltatore riconosce alla stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione. Entro il medesimo termine di dieci giorni l'appaltatore deve trasmettere all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale Pauledese il curriculum vitae del nuovo operatore proposto. Il Comune di Peschiera Borromeo si riserva la facoltà di non approvare il nuovo operatore proposto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del curriculum vitae, qualora privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idoneo. Trascorso tale periodo senza che il citato Comune si sia espresso, l'appaltatore potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti.

Fermo restando che la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvare le risorse umane impiegate, l'appaltatore dovrà comunque garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di altre cause di forza maggiore. È fatto divieto all'appaltatore, al personale impiegato nel servizio e comunque a terzi di ricevere dagli utenti; qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, è

tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune di Peschiera Borromeo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art 10 - RESPONSABILE UNICO E REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, indicherà alla stazione appaltante il nominativo di un "Responsabile Unico", scelto tra persone di comprovata –almeno tre anni- esperienza specifica in gestione dei servizi, che garantisca la reperibilità e il giusto raccordo per tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio stesso, inclusa la sorveglianza del regolare svolgimento del servizio secondo quanto contrattualmente previsto e la verifica del piano di organizzazione del lavoro del personale impiegato.

Ogni rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l'appaltatore inerente alla prestazione oggetto del presente contratto viene curato dal Comune di Peschiera Borromeo – Ufficio di Piano e dal suddetto responsabile. In particolare, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi come fatte direttamente a quest'ultimo.

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente al Comune di Peschiera Borromeo – Ufficio di Piano.

Art. 11 - REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Peschiera Borromeo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore aggiudicatario della gara è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 12 - SEDI E ATTREZZATURE PER L'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'appaltatore espletterà i servizi presso le sedi dei Comuni del Distretto Sociale Paullese: Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Tribiano. I giorni e gli orari dedicati saranno definiti con ciascun Comune. Ciascun Comune metterà a disposizione le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività.

Alla scadenza del contratto, l'appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione.

Art. 13 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Attività e orari dei servizi indicati dal presente Capitolato saranno concordati con il Responsabile di ciascun Comune del Distretto e dovranno essere svolte in stretta connessione con i Responsabili dei cinque Comuni dell'Ambito.

Art. 14 - CORRISPETTIVO

Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore, dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'appaltatore in sede di gara in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo che non siano espressamente previsti dal presente capitolato. In particolare, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato, nel bando di gara e nell'offerta tecnica presentata. Si specifica, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'appaltatore deve sostenere per il presente appalto, comprese quelle dell'offerta tecnica. Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali, sia di quelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e da terzi, sia quelli dell'appaltatore, per lo svolgimento delle attività.

L'importo contrattuale si intende, pertanto, fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'appaltatore non abbia eventualmente tenuto conto.

L'appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Art. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte della stazione appaltante, della fattura elettronica e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della stazione appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C. e la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per ogni eventuale pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa). L'eventuale indicazione di una "Data di scadenza di pagamento" inferiore ai 60 giorni può comportare il rifiuto della fattura.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato alla stazione appaltante dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredata; delle informazioni ivi previste.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;
- b) dell'indicazione nella fattura elettronica: - del Codice Univoco Ufficio : 163
- del CIG : 8519901CB6

La liquidazione del corrispettivo avverrà mediante provvedimento del Responsabile del Comune di Peschiera Borromeo, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e della effettiva e corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Inoltre è fatto obbligo all'aggiudicatario di inviare alla scadenza di ogni trimestre i seguenti documenti:

- Sal – Stato di avanzamento dei lavori, secondo la tempistica e le modalità contenute nel contratto di servizio, al quale va allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione delle attività;
 - b) prodotti realizzati;
 - c) time-sheet delle singole risorse impiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio.

Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale a favore della stazione appaltante.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti; nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta dell'aggiudicatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti; di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo a verifica della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e comunque solo con la restituzione della stessa al garante. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

Art. 17– INADEMPIMENTI, PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

Fermo restando che la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi regolarmente resi, gli eventuali inadempimenti contrattuali o l'inosservanza delle indicazioni fissate dalla stazione appaltante o nel presente capitolato o, comunque, nel

caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto all'appaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla stazione appaltante le proprie puntuali, chiare ed esaurienti deduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata all'appaltatore, per ogni singolo inadempimento e a decorrere dal loro inizio, una penale variabile tra lo 0,03‰ (zerovirgolazerotrepermille) e il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, a giudizio della stazione appaltante in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvede a recuperare il relativo importo in sede di liquidazione delle relative fatture e, quindi, sui corrispettivi maturati dovuti all'appaltatore, oppure avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 16 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa degli inadempimenti di cui al presente articolo.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 17, nel caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protrattosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dalla stazione appaltante per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

In ogni caso la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 17, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti; necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016;
- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 4;- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;

- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore dello del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla stazione appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerata; gravi inadempimenti la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti degli utenti ed in generale dei terzi caratterizza; da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la stazione appaltante comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto previste dal presente capitolato, la stazione appaltante si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 16, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 19 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'appaltatore. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporta alcun danno alla stazione appaltante, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in capo al nuovo fornitore e fornendo alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI E ASSOGGETTAMENTI FISCALI

I corrispettivi stabili; saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'appaltatore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della stazione appaltante.

Fanno carico all'appaltatore tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge.

Art. 22 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatto comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. È fatto divieto all'appaltatore di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. È fatto divieto

all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e necessitano dell'autorizzazione della stazione appaltante.

L'eventuale subappalto, qualora autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto aggiudicato.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante e dei terzi, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante medesima. In tal caso è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività derivante dal contratto, senza diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati; esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già

esistenti dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010;

- c) a comunicare al Comune di Peschiera Borromeo tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
 - d) ad inserire, a mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - e) che nei contratti di cui al precedente punto d), verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n. 136/2010;
5. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante medesima copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta a termini dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010. Resta inteso che il Comune di Peschiera Borromeo si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di cessione dei crediti; si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), con eventuali modificazioni e integrazioni successivamente intervenute.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti; idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. La ditta aggiudicataria si assume in proprio, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato.
2. A tal fine, la stessa deve stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
4. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Art. 25 - OSSERVANZA NORMATIVA

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le prescrizioni, disposizioni e norme di qualsiasi genere vigenti o che possano essere eventualmente emanate dalle competenti Autorità durante il corso dell'appalto, applicabili ai servizi di cui al presente capitolato, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l'appaltatore non potrà accampare diritto alcuno verso la stazione appaltante.

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore letto il presente capitolato, lo accetta integralmente.